

COMUNE DI TRANI

**Deliberazione C.C. 4 agosto 2020, n. 62****Modifica perimetrazione comparto Cp/44 – Art. 12, comma 3, lett. e-bis) Legge Regione Puglia n.20/2001 – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **Agosto** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Seconda, sotto la Presidenza del Sig. Avv. FERRANTE Fabrizio con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X		18)	LOVECCHIO Pietro	X	
2)	FLORIO Antonio		X	19)	LOCONTE Giovanni		X
3)	LAURORA Carlo		X	20)	CAPONE Luciana	X	
4)	TOMASICCHIO Emanuele		X	21)	LAURORA Francesco		X
5)	Avv. FERRANTE Fabrizio	X		22)	Di PALO Donato	X	
6)	MARINARO Giacomo	X		23)	CIRILLO Luigi	X	
7)	VENTURA Nicola	X		24)	LOPS Michele	X	
8)	AMORUSO Leo	X		25)	DI LERNIA Luisa		X
9)	CORNACCHIA Irene	X		26)	BRANÀ Vito		X
10)	CORALLO Maria	X		27)	MERRA Raffaella		X
11)	MANNATRIZIO Anselmo	X		28)	di BARI Annamaria		X
12)	COGNETTI Domenico	X		29)	CORRADO Giuseppe	X	
13)	SCIALANDRONE Mariangela		X	30)	DE TOMA Pasquale		X
14)	BARRESI Anna Maria		X	31)	LIMA Raimondo		X
15)	DI TONDO Diego	X		32)	PROCACCI Cataldo		X
16)	ZITOLI Francesca	X		33)	CINQUEPALMI Maria Grazia		X
17)	TOLOMEO Tiziana		X				

Totale presenti n. 17 Totale assenti n. 16

Si da atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità "a distanza" mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Concilium – Zoom. La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Il Presidente Ferrante enuncia l'argomento avente per oggetto: **Modifica perimetrazione comparto CP/44 art.12, comma 3, lett. E-bis) Legge Regione Puglia n.20/2001. Approvazione** e si dà per letta la proposta.

Interviene la Consigliera Corallo e la Consigliera Cinquepalmi.

Non essendoci altri interventi il Presidente Ferrante, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

**Presenti: n. 17**

**Voti favorevoli: n. 17** (Bottaro - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo – Mannatrizio - Cagnetti – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – Capone - Di Palo – Cirillo - Lops – Corrado)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente Ferrante pone in votazione, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta lo stesso risultato:

**Voti favorevoli:** n. 17 (Bottaro - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo – Mannatrizio - Cognetti – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – Capone - Di Palo – Cirillo - Lops – Corrado)

La proposta è approvata.

Alle ore 20,43 la seduta è dichiarata conclusa.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.**

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo n.20867 del 07/05/2015, il Dott. L. P. e il Sig. (*omissis*), nella persona (*omissis*), in qualità di comproprietari di parte dei suoli ricadenti nel predetto comparto Cp/44 ed individuati catastalmente al foglio di mappa n.57 part.ile nn.1 – 2 – 3 – 40 – 42 – 70, hanno presentato istanza di “*modifica di perimetrazione del Comparto CP/44 mediante la suddivisione del medesimo in due subcomparti*”, allegando alla stessa:
  - *Stralcio cartografia - Situazione attuale comparto CP/44;*
  - *Stralcio cartografia - Proposta nuova perimetrazione comparti CP/44a e CP/44b;*
  - *Visure catastali delle aree di cui si chiede la ripermetrazione;*
  - *Documentazione fotografica;*
  - *Comunicazione rivolta all'AQP in data 02/05/2016;*
  - *Comunicazione rivolta alla Cooperativa “Oasi 2 San Francesco” in data 23/06/2016;*
  - *Copia della D.C.C. n.18 del 05/08/2011;*
  - *Copia atto di proprietà dei richiedenti;*
  - *Copia atto di vendita alla SCS Comunità Oasi 2 San Francesco.*
- Con successiva nota acquisita al prot. n.27586 del 30/08/2017 dal Sig. D. L. A., nel frattempo divenuto proprietario dei suoli per atto a rogito del Notaio Dott. Michele Lionetti in data 14/02/2017 Rep. n.6479 – Racc. n.5053, registrato a Barletta il 16/02/2017 al n.1294/1T, trascritto a Trani il 16/02/2017 ai nn.3488/2750, è stata richiesta la voltura dell'istanza presentata;

#### Considerato che:

- la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n.20/2001, con propria deliberazione n.8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P. in data 7 maggio 2009;
- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale, è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), come disciplinati dall'art. 16 della legge Regione Puglia n.20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall'art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;

- l'art. 2.02 delle NTA del PUG *“Indici edilizi, parametri, definizioni”* al punto 30, definisce il *“comparto edilizio”* come *“un’area delimitata, con o senza presenza di edifici, nella quale gli interventi di edificazione o di riqualificazione, comportano progettazione planovolumetrica unitaria o di PUE estesa all’intera area, con l’utilizzo del principio della perequazione, regolata da patti convenzionali pubblico-privati”*;
- l'art. 5.04 delle NTA del PUG *“Comparto perequato”*, dispone che:
  1. *Il comparto perequato costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;*
  2. *Il comparto può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni del PUG e/o del PUE;*
  3. *Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione del PUG;*
  4. *La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all’approvazione del piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata esteso all’intero comparto;*
  5. *Ha (hanno) titolo a presentare il piano di comparto il (i) proprietario (proprietari) che rappresenti (rappresentino), in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata;*
- la tavola n.10 del PUG *“Definizione dei comparti e direttive strutturali di tutela”* in scala 1:5.000, individua i comparti minimi di intervento che, in alcuni casi, includono diverse maglie urbanistiche;
- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/44 che, all’art. 6.11.11 delle Norme Tecniche di Esecuzione, viene così individuato e descritto: ***“E’ un comparto “misto”, costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata “commerciale terziaria” (Ci). E’ consentita la realizzazione dei servizi alla residenza di cui all’art. 7.04 delle NTA (Parchi ed attrezzature per giochi)”*** (Oss. 004), i cui parametri urbanistico-edilizi sono statuiti dagli artt. 4.11 - 7.01 - 7.04 delle NTA;

#### **Considerato altresì che:**

- la normativa regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro *“suddivisione in comparti di dimensione più ridotte”*, ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l’approvazione di tale fattispecie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;
- l’art.12 comma 3 della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall’art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, dispone che:
  3. ***La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:***  
 (...)
 

***e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.***
- l’art. 6.11.1 (direttive strutturali di tutela) è previsto al comma 4 che, *“Gli standard e le aree di cessione, anche fra comparti diversi, devono essere prioritariamente accorpati e localizzati su strade pubbliche”*;

#### **Rilevato che:**

- il comparto Cp/44 è il più esteso esistente nel P.U.G., con il 90% della propria estensione in capo ad un solo soggetto che la utilizza per coltivazioni agricole di pregio con relative infrastrutture dedicate alla produzione, nonchè le aree che fanno capo ai richiedenti sono attualmente incolte e adiacenti alle nuove aree residenziali, già costruite o in fase di costruzione, così come altri immobili ricadenti nella perimetrazione, appartenenti ad altri soggetti, sono adibite a strutture di pubblico interesse (Comunità di pronta accoglienza - SCS Oasi 2 San Francesco);
- la suddivisione dell'intero comparto in due comparti, di cui quello di interesse di dimensione più ridotta, contribuirebbe ad una più spedita realizzazione dell'area con infrastrutture a servizio della residenza, prevista dalla precipua destinazione di PUG - (Se), prima fra tutte, la realizzazione della viabilità di piano per congiungere la Strada Vecchia Corato – Trani alla Strada Provinciale n. 238;
- Come si evince dalla documentazione prodotta dal richiedente, il comparto Cp/44 ha estensione catastale pari a mq 279.177,00 con particelle ricomprese nei fogli di mappa catastale nn.57 - 40, e che la ripermimetrazione proposta comporterebbe l'individuazione del:
  - Subcomparto **Cp/44a** esteso mq 25.258,00, costituito dalle particelle nn.1, 2, 3, 40, 42, 52, 70, 71, 44 (parte) del foglio 57, e dalle particelle 821, 882, 884, 886, 879, 877, 840, 839 (parte), del foglio 40;
  - subcomparto **Cp/44b** esteso mq 253.919,00, costituito dalle particelle 65, 66, 15, 25, 16, 58, 44 (parte), 47 (parte), 17 (parte), del foglio 57;
- la suddivisione proposta comporta l'individuazione di due subcomparti, di cui uno esteso solo il 9% dell'estensione del comparto originario e ricadente per intero nella maglia destinata a servizi per la residenza (Se), e l'altro esteso il 91% dell'estensione del comparto originario e che continua ad essere un comparto "misto" costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata "commerciale terziaria" (Ci);
- il sub comparto Cp44/a, quantunque rappresenti solo il 9% dell'estensione del comparto originario, è esteso circa ben 2,5 ettari, è di forma regolare rettangolare posizionato all'estremità settentrionale del comparto originario, è delimitato da strade su tre lati (strada provinciale n.238 sul lato est, strada vecchia Corato-Trani sul lato ovest, viabilità di P.U.G. - con area di sedime già ceduta al Comune) sul lato nord, nonchè nel lato sud caratterizzato da un confine naturale rappresentato dal canale di proprietà AQP;
- gli interventi ammissibili nel subcomparto Cp44/a (*servizi per la residenza – Se*) sono disciplinati all'art. 7.04 delle N.T.A. del vigente P.U.G., che prevede la realizzazione di "*Parchi ed attrezzature per giochi*" definendo solo l'indice di fabbricabilità fondiario (iff) massimo pari a 0.9 mc/mq e che pertanto tali aree sono esse stesse "*aree per urbanizzazioni secondarie*" (ved. art. 6.10.2 delle N.T.A.) dispensando così, per la loro utilizzazione, dall'obbligo di disporre, per quanto previsto dalla vigente normativa, in merito alla loro localizzazione;
- per quanto innanzi evidenziato, la suddivisione di che trattasi si concretizza in uno stralcio dal comparto originario di un subcomparto, ben definito e circoscritto da viabilità pubblica, nel quale si concretizza di fatto la conformità a quanto previsto nell'art. 6.11.1 delle NTA (direttive strutturali di tutela), oltre a quanto previsto dalla citata normativa regionale;
- la proposta non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e quindi non modifica i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio;
- in ogni caso lo studio di ciascuno dei due subcomparti, anche in modo singolo e/o congiunto, rimane assoggettato all'obbligo di presentazione del/i Piano/i Urbanistico/i Esecutivo/i;
- rispetto alla proposta presentata, la Commissione Urbanistica Comunale, nella seduta del 22/05/2018 ha determinato tra l'altro "*che la proposta avanzata incida positivamente nella dotazione di servizi per tutta zona e che la stessa sia in linea con le previsioni urbanistiche del PUG, pertanto esprime PARERE FAVOREVOLE a maggioranza*";

- ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S., ravvisata l'assoggettabilità del procedimento in esame a quanto previsto dalla Legge Regionale 14 dicembre 2012 n.44, ai sensi dell'art. 7 e 4 del Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013, di attuazione della citata legge regionale, previo adozione della Determinazione dirigenziale n.1793 del 29/07/2019, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante e di attestazione della sussistenza delle condizioni previste all'art. 7, comma 7.2 "lettera a) VI" e "lettera a) VII" del medesimo regolamento, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, l'Autorità Procedente in data 30/07/2019 ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione prevista relativa alla proposta di variante al PUG;
- in data 30/07/2019 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione inviata dall'Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale Regionale al link: [https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) e inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089//30/07/2019/0009461, con la quale comunicava la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
- nell'ambito della predetta procedura telematica la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota di posta elettronica certificata n.AOO\_089/23/08/2019/0010192, comunicava i piani urbanistici comunali selezionati, per i quali era richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento, tra i quali era ricompresa la variante in argomento;
- con nota PEC prot. AOO\_089/17/10/2019/0012665 del 17/10/2020, la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva, tra gli altri, al Comune di Trani, il provvedimento conclusivo della Dirigente della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali n.256 del 16/10/2019, relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione della variante urbanistica;

**Dato atto che:**

- per la variante in argomento, non necessità il parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- per l'approvazione della medesima variante, non necessità il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- che con nota acquisita al prot. n.35870 del 22/07/2020 è stata trasmessa dal tecnico progettista il nulla osta in assolvimento di quanto previsto alla L.R. 30/2019 in materia di tutela delle prestazioni professionali;

**Dato atto altresì che:**

- Con delibera n.150 del 11/12/2018 il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art.12 comma 3 lett. e-bis) della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo sostituita dall'art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, la variazione di perimetrazione del Comparto Cp/44, consistente nella suddivisione del medesimo in due sub comparti Cp/44a e Cp/44b, composta dagli elaborati di seguito elencati:
  - Istanza in data al protocollo n.20867 del 07/05/2015;
  - Nota di sollecito acquisita al prot. n.27586 del 30/08/2017;
  - Copia atto di trasferimento proprietà;
  - Stralcio cartografia - Situazione attuale comparto CP/44;
  - Stralcio cartografia - Proposta nuova perimetrazione comparti CP/44a e CP/44b;

- *Visure catastali delle aree di cui si chiede la ripermetroazione:*
  - *Documentazione fotografica:*
  - *Comunicazione rivolta all'AQP in data 02/05/2016;*
  - *Comunicazione rivolta alla Cooperativa "Oasi 2 San Francesco" in data 23/06/2016;*
  - *Copia della D.C.C. n.18 del 05/08/2011;*
  - *Copia atto di proprietà dei richiedenti;*
  - *Copia atto di vendita alla SCS Comunità Oasi 2 San Francesco.*
- con avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trani in data 19/11/2019, nonché su tre quotidiani a diffusione locale ed a mezzo manifesti affissi nei luoghi pubblici, è stata data comunicazione dell'adozione della suddetta Variante al PUG, nonché del relativo deposito e che da tale data risultava possibile la presentazione di eventuali osservazioni da trasmettere entro i successivi sessanta giorni;
- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di deposito, tutti gli elaborati sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la Segreteria Comunale; e contestualmente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- nei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni (60 giorni), non sono state presentate osservazioni, come da attestazione fornita dalla Segreteria Generale del Comune di Trani giusta nota prot. n.8570 del 17/01/2020;

**Ritenuto che:**

- sussistono i presupposti per poter far ricorso a tale disposizione legislativa in modo da consentire lo snellimento degli iter procedurali approvativi dei piani di comparto così da dare attuazione alle previsioni di P.U.G.;
- sussistono le considerazioni per ritenere che la suddivisione del comparto proposta operi nell'ottica di una ordinata e razionale pianificazione del territorio;
- sussiste l'interesse pubblico nella realizzazione di servizi/urbanizzazioni secondarie previste nella specifica destinazione zona per il subcomparto a determinarsi;

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Letto** il parere, ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica;

**Dato** atto che il presente provvedimento non ha rilevanza economica ai fini del visto di regolarità contabile;

**Visto** il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la L.R. Puglia n. 20/2001;

**Vista** la L.R. Puglia n. 5/2010;

**Preso atto** che la proposta di provvedimento è stata esaminata dalla 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

Con gli esiti delle votazioni, espresse mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato, distintamente per la proposta e per la dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa

**DELIBERA**

- 1) **Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) Di approvare**, ai sensi dell'art.12 comma 3, lett. e-bis) della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo sostituito dall'art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, la variazione di perimetrazione del Comparto Cp/44, consistente nella suddivisione del medesimo in due sub comparti Cp/44a e Cp/44b, sulla base degli elaborati scritto grafici che si allegano alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, così come dei seguito elencati:

- *Istanza in data al protocollo n.20867 del 07/05/2015;*
- *Nota di sollecito acquisita al prot. n.27586 del 30/08/2017;*
- *Copia atto di trasferimento proprietà;*
- *Stralcio cartografia - Situazione attuale comparto CP/44;*
- *Stralcio cartografia - Proposta nuova perimetrazione comparti CP/44a e CP/44b;*
- *Visure catastali delle aree di cui si chiede la ripermetrazione:*
- *Documentazione fotografica:*
- *Comunicazione rivolta all'AQP in data 02/05/2016;*
- *Comunicazione rivolta alla Cooperativa "Oasi 2 San Francesco" in data 23/06/2016;*
- *Copia della D.C.C. n.18 del 05/08/2011;*
- *Copia atto di proprietà dei richiedenti;*
- *Copia atto di vendita alla SCS Comunità Oasi 2 San Francesco.*

**3) Di dare atto**, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n.18/2013 che:

- per la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, l'Autorità Procedente in data 30/07/2019 ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione prevista relativa alla proposta di variante al PUG;
- in data 30/07/2019 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota PEC, prot. n.AOO\_089/30/07/2019/0009461, comunicava la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS, avendo provveduto a pubblicare gli elaborati tecnici della variante sul portale Regionale, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il medesimo ufficio regionale, con nota di PEC prot. n.AOO\_089/23/08/2019/0010192, comunicava i piani urbanistici comunali selezionati, per i quali era richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento, tra i quali era ricompresa la variante in argomento;
- con nota PEC prot. AOO\_089/17/10/2019/0012665 del 17/10/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali del predetto ufficio Regionale, trasmetteva, tra gli altri, al Comune di Trani, il provvedimento conclusivo della Dirigente della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali n.256 del 16/10/2019, relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS della variante urbanistica;

**4) Di dare atto altresì che:**

- la variante in argomento, non necessità del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- l'approvazione della medesima variante, non necessità del Parere di Compatibilità Paesaggistica ai

sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;

- 5) **Di disporre** che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURP, nonché venga pubblicato, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, apposito avviso dell'avvenuta approvazione della variazione, mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, con oneri a carico del richiedente;
- 6) **Di disporre** che la presente deliberazione, nei termini di legge, sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della L.R. 20/2001, che la variante oggetto del presente provvedimento, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP;
- 7) **Di disporre**, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) **Di trasmettere** ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L.R. 20/2001, la presente deliberazione alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderla accessibile attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'articolo 24;
- 9) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo a termini dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



## Pareri

Comune di Trani

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 97**

Ufficio Proponente: **Urbanistica**

Oggetto: **MODIFICA PERIMETRAZIONE COMPARTO CP/44 ART. 12, COMMA 3, LETT. E-BIS) LEGGE REGIONE PUGLIA N.20/2001 APPROVAZIONE.**

### Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2020

Il Responsabile di Settore  
Arch. Francesco Gianferrini

### Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 24/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Michelangelo Nigro

**DELIBERA N. 62 DEL 04/08/2020**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**Avv. FERRANTE Fabrizio**

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Trani, 04/08/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832  
Fabrizio Ferrante;2;14721292

<b>DELIBERA N. 62 DEL 04/08/2020</b>
--------------------------------------

**IL SEGRETARIO GENERALE****ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 29/09/2020 al 14/10/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 29/09/2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**Delcuratolo Debora**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253